

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidenza della Regione – Avvocatura della Regione 16 marzo 2010, prot. n. 1284/AVV-c10-8956/09

Quesito in ordine alla definitività della sentenza di patteggiamento ex articolo 444 c.p.p.

Con nota dd. 9.11.2009, successivamente integrata, codesta Direzione, facendo riferimento a una fattispecie interessante il sindaco di ... chiedeva di conoscere il parere di questa Avvocatura in ordine alla questione relativa alla definitività o meno della sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, esponendo le diverse conseguenze che discenderebbero dall'accertata natura della sentenza in questione.

In relazione a quanto sopra, si osserva quanto segue,

A norma dell'art. 648 c.p.p. sono irrevocabili, e quindi definitive, le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione di cui all'art. 629 c.p.p. o quando sia decorso inutilmente il termine per proporre l'impugnazione ammessa.

Come ricordato da codesta stessa Direzione, avverso la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. - oltre all'appello del PM previsto dall'art. 448, comma 2, c.p.p. in caso di mancato consenso - è comunque ammesso il ricorso per Cassazione in ipotesi di erronea qualificazione giuridica del fatto e/o di c.d. "pena illegale" che si realizza quando il quantum di pena concretamente richiesto e applicato violi i limiti edittali minimi o massimi tassativamente ed espressamente stabiliti dalla legge (fra le altre Cass. pen., sez. IV, 22.3.2007, n. 18363 e Cass. pen. sez. VI, 15.11.2005).

Ciò posto, deve pertanto concludersi che la sentenza di patteggiamento può considerarsi irrevocabile una volta spirati inutilmente i termini di impugnazione determinati dal combinato disposto di cui agli articoli 544 e 585 c.p.p. che prevedono lassi di tempo (da 15 a 45 giorni) e decorrenze diverse avuto riguardo al momento in cui è stata resa nota la motivazione e in base alla circostanza se vi è stata o meno la presenza in giudizio dell'imputato.

Nel caso di specie, da quanto risulta dalla copia della trasmessa sentenza ... del Tribunale di ..., si evince che i motivi sono stati depositati in udienza contestualmente all'emanazione della decisione, con conseguente applicazione del termine breve di quindici giorni a norma dell'art. 585, primo comma, lett. a): risultando peraltro dall'epigrafe della sentenza l'imputato qualificato quale "*libero già contumace*", tale termine d'impugnazione della decisione, a mente della lettera d) dello stesso articolo 585, secondo comma, c.p.p., deve intendersi decorrere dal giorno in cui "*è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento*".

L'effettivo decorso dei termini utili andrà pertanto necessariamente verificato presso la competente Cancelleria.